



Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 16

Del 20.01.2012

Oggetto: Avvisi di accertamento TAR SU 2006 per infedele denuncia-linee di indirizzo.

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti.....9.....

Partecipa in qualità di *Vice Segretario Generale* il Dr. Andrea Lanzalone con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

Premesso:

- che gli avvisi di accertamento per infedele denuncia, in numero di 1583 per un totale di circa 350.000 euro, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati consegnati a Poste S.P.A. il 23 dicembre 2011, nel rispetto della normativa in materia (si veda l'ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 2/02/2002 in materia di notifica di atti a mezzo poste);
- che l'emissione di tale tipo di accertamento è il risultato di una ponderata analisi iniziata nel 2009, durante la quale si è valutata la posizione contributiva di circa 25.000 utenti Tarsu; in particolare è stata esaminata la documentazione prodotta dagli stessi al momento dell'iscrizione avvenuta a partire dal 1996: ebbene, nel 55% dei casi è emersa l'assenza di dati catastali, richiesti pertanto attraverso l'invio nello scorso mese di luglio di un questionario. L'elaborazione dei dati forniti dai contribuenti ha rilevato per un campione di 2.000 (dati questionario e non) di essi una notevole differenza tra la superficie dichiarata all'atto dell'iscrizione e quella risultante dal catasto. Molte di queste iscrizioni erano decennali e dunque è palese che questi cittadini per svariati anni avevano assolto solo ad una parte del tributo dovuto, eludendo l'altra. Per tale ragione si è ritenuto applicare la sanzione quale contestata. Tra l'altro pur avendo adottato la misura massima della stessa, (la normativa in materia prevede per l'infedele denuncia un minimo del 50% e un massimo del 100%) si è data la possibilità di aderire all'accertamento riducendo la penalità del 75% corrispondente ad una sanzione pari a 1/4; nello specifico si segnala che per legge l'abbattimento doveva essere del 67% corrispondente ad una sanzione pari a 1/3 (art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011);
- che la superficie utilizzata per il confronto è quella catastale ovvero quella risultante dal DOCFA (DOcumenti Catasto Fabbricati - è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana") rispetto alla quale è stato considerato l'80%;
- che ad oggi si è riscontrata una percentuale di annullamento degli stessi pari al 6%, a parere di chi scrive del tutto fisiologica, dovuta essenzialmente alla mancata indicazione nel questionario dei dati riferiti alle pertinenze accessorie.

Considerato:

- il difficile momento economico del paese.

Valutate:

- le richieste avanzate dalla lega consumatori e della cittadinanza.

PROPONE

di approvare le seguenti linee di indirizzo da impartire al Servizio Entrate, dando atto che, trattandosi di atto di indirizzo predisposto ai sensi del Dlgs 446/97, non sono necessari i pareri di regolarità tecnica e contabile:


- conferma della necessità di esibizione della planimetria catastale, come fondamentale metodo di confronto, per la verifica della reale superficie tassabile;
- per i contribuenti locatari dello IACP si può ovviare alla presentazione dell'anzidetta planimetria, stante il non facile rilascio della stessa da parte dell'Istituto, con la produzione del verbale di consegna chiavi dell'immobile o qualsiasi altra documentazione utile a reperire l'esatta superficie;
- rideterminazione dell'atto impositivo con conseguente eliminazione della sanzione per:
 1. contribuenti TARSU iscritti dal 2009 in poi, ai quali, all'atto della recente iscrizione sia stata già richiesta planimetria; eliminando la necessità di produrre una nuova planimetria, ritenendosi attendibili quelle consegnate con l'apertura della posizione tributaria e presenti nell'archivio cartaceo;

2. contribuenti tarsi in grado di provare la misura della superficie con attestazioni cartacee rilasciate dal comune. La richiesta dei cittadini potrà pervenire anche attraverso le associazioni dei consumatori;

- su richiesta del contribuente, e unicamente nei casi di infedele denuncia, regolarizzare la differenza di superficie per le annualità successive al 2006, emettendo accertamenti cumulativi con adesione per infedele denuncia contemplante il minimo della sanzione (per cui la stessa verrebbe ad essere del 12,50%) mentre per le annualità 2009 - 2010 e 2011, emissione di avvisi pagamento senza applicazione di sanzioni, non essendo stati ancora emessi per queste annualità solleciti di pagamento;
- prevedere, per i futuri invii massivi di avvisi di accertamento, una informazione preventiva ai cittadini, anche attraverso le associazioni dei consumatori;
- stabilire che l'attività accertatrice dell'ufficio, esima da responsabilità i pagamenti effettuati entro un termine di 20 giorni dalla scadenza dell'avviso di accertamento.

Li 20 gennaio 2012

L'Assessore alle Finanze
Avv. Cosimo Lepore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata trascritta;

Con separata unanime votazione **dichiara la presente immediatamente eseguibile**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 31 GEN. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 31 GEN. 2012

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(FRANCESCO MUCCI)



Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale